

Lettera circolare n. 11 del 15-05-2024

PATENTE A PUNTI O CREDITI DAL 1° OTTOBRE 2024

COME CAMBIA: novità introdotte dalla conversione in Legge 29 aprile 2024, n 56

Gent. me aziende,

come già comunicato con precedente Circolare 8-2024, il 2 marzo 2024 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 19/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” che introduce la patente a punti, o patente a crediti, per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

Recentemente, il 30 aprile 2024 è stata finalmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19** “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR”.



Nella fase di conversione del DL 19/2024 la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi è stata parzialmente riscritta.

Veniamo dunque alle modifiche al nuovo articolo 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) così come riscritto dalla legge di conversione.



Eliminato il riferimento al Portale Nazionale del Sommerso

Nel comma 1 del nuovo articolo si indica che **“A decorrere dal 1° ottobre 2024”** (non c'è più il riferimento all'esito della integrazione con le informazioni relative ai punti di uno specifico Portale Nazionale del sommerso) sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.



Integrata la disciplina anche per aziende stabilite all'Estero

La legge di conversione disciplina anche le ipotesi riguardanti le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea (UE) diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla UE.



Esonero possesso patente solo per SOA in classifica pari o superiore alla III

Inoltre (comma 15) non sono tenute al possesso della patente "le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023".



Rivisitazione requisiti rilascio patente (possibilità autocertificazione)

Inoltre, la patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti (anche qui ci sono varie modifiche operate nella fase di conversione):

- a. *"iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;*
- b. *adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;*
- c. *possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;*
- d. *possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
- e. *possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;*
- f. *avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente".*

Si indica poi (comma 2) che il "possesso dei requisiti di cui al comma 1 è **autocertificato** secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro".

La patente è però revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

Rivisitazione sistema punti



Possibilità di avere più di 30 punti e di recuperare quelli persi

Il comma 5 indica poi che la patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di **crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale** nonché le **modalità di recupero** dei crediti decurtati”.



Conteggio massimi crediti decurtati in un unico accertamento ispettivo

Inoltre (comma 6)”Se nell'ambito del **medesimo accertamento ispettivo** sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in **misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**”.

I provvedimenti definitivi sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.



Infortunio mortale o inabilità permanente

Nei casi di infortunio mortale del lavoratore o di infortunio dal quale consegue un'inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore, l'Ispettorato può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di 12 mesi.



Possibilità di completare i lavori

Il punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, ma in sede di conversione è stato precisato che **è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.**


Edilformas, pur ribadendo che l'obbligo scatterà solo dal **1° ottobre 2024** e che probabilmente in questo lasso di tempo **ci saranno ulteriori aggiornamenti** circa l'argomento, resta a disposizione per dare informazioni e consiglia di non farsi trovare impreparati rispetto ai REQUISITI PER IL RILASCIO e gli obblighi che generano le decurtazioni.

Distinti saluti,

Il Presidente
PAOLO DI GIAMPAOLO



Il Vicepresidente
GIOVANNI PANZA



Il Direttore
MASSIMO PASSALACQUA

